



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

N. 3188/ Prot.

Reggio Calabria, 15 OTT. 2018

Posizione N. _____

Allegati _____

OGGETTO: Circolare sulle nuove incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali introdotte dal D.Lgs. n. 54/2018.

*Ai Presidenti di Sezione
ed a tutti i magistrati del tribunale, togati ed onorari*

*A tutti i professionisti che collaborano con il Tribunale
in qualità di amministratori giudiziari, curatori, commissari giudiziali
nei concordati preventivi, gestori della crisi da sovraindebitamento e loro coadiutori (a mezzo
e-mail a cura delle cancellerie dibattimentale, gip-gup, misure di prevenzione e fallimentare)*

*Al Dirigente Amministrativo
nonché ai responsabili e funzionari delle cancellerie*

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Reggio Calabria*

*Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed esperti contabili di Reggio Calabria*

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro

e p.c.

*Al Signor Presidente
della Corte di Appello di Reggio Calabria
ed al Procuratore della Repubblica
di Reggio Calabria*

Con il decreto legislativo specificato in oggetto sono stati, come è noto, novellati l'art. 35 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) e l'art. 28 Legge Fallimentare.

Più specificatamente, l'art. 1 del D.Lgs. n. 54/2018, integrando il disposto dell'art. 35 Codice Antimafia, ha introdotto un sistema di incompatibilità alla nomina dell'amministratore giudiziario (e dei suoi coadiutori) nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, sistema di incompatibilità derivante da legami di parentela, affinità, da rapporti amicali o di natura affettiva con magistrati addetti all'Ufficio Giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l'incarico.

Per l'esplicito rinvio alle disposizioni convenute nel Codice Antimafia effettuato dall'art. 104 bis Disp. Att. c.p.p., la nuova disciplina sulle incompatibilità si applica anche alle nomine di amministratori giudiziari (e loro coadiutori) nei casi previsti dall'art. 240 bis c.p., nei procedimenti per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e nei gravi delitti di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p.

L'art. 2 del D.Lgs. 54/2018, aggiungendo un comma all'art. 28 Legge Fallimentare, ha previsto, poi, l'applicazione della disciplina delle incompatibilità sopradescritte anche alle nomine dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori (nominati ex art. 37 L.F.).

Inoltre, l'esplicito rinvio operato dagli artt. 153 e 182 della L.F. all'art. 28 della stessa legge consente di estendere la disciplina relativa all'incompatibilità anche ai commissari ed ai liquidatori, mentre l'art. del D.Lgs. 54/2018 espressamente individua tra i destinatari delle norme il gestore della liquidazione ed i liquidatori nella procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (a tal fine novellando gli artt. 7e 14 quinquies della Legge 3/2012).

Quanto al concetto di Ufficio Giudiziario l'incompatibilità riguarda, senza dubbio alcuno, i rapporti con un qualunque magistrato dell'intero Tribunale.

Depone, invero, inconfutabilmente in tal senso l'avvenuta soppressione nel testo definitivo del D.Lgs. 54/2018 della previsione (contenuta nella originaria versione dello schema di provvedimento) che limitava la sussistenza della incompatibilità ai soli incarichi conferiti dalla sezione di appartenenza del magistrato.

Ulteriore quesito interpretativo riguarda l'ampiezza della nozione di coadiutore nell'ambito delle procedure concorsuali.

Si ritiene che in tale categoria rientrino tutti coloro che svolgono un'attività che dovrebbe e potrebbe svolgere il curatore (ai sensi dell'art. 32 L.F.).

Tra i delegati rientranti nell'art. 32 L.F. ricompresi nella nozione di coadiutore, si devono, quindi considerare i soggetti che svolgono attività di inventariazione al posto del curatore, di accesso ai luoghi, di interrogatorio del fallito o dei rappresentanti domiciliati lontano dalla sede legale, nonché il consulente fiscale o quello del lavoro (che tecnicamente supportano il curatore in attività che sarebbe sua propria) o i custodi di beni mobili ed immobili del fallito.

Per contro in detta nozione non vanno ricompresi l'estimatore (che svolge una attività indipendente da quella del curatore), il legale che assiste la procedura in sede contenziosa o stragiudiziale e chiunque svolge attività professionale autonoma come il notaio incaricato della raccolta della documentazione ipocatastale.

In relazione ai profili di disciplina transitoria, si ritiene che anche in riferimento agli incarichi già assegnati prima della entrata in vigore della legge, vada applicata la normativa sulle incompatibilità sancita dalla nuova disciplina.

Non si tratta, invero, di applicare quest'ultima retroattivamente ma di rilevare che la stessa permette di configurare in relazione agli incarichi conferiti prima del 25/06/2018 una ipotesi di incompatibilità sopravvenuta.

Tale interpretazione appare, invero, pienamente rispondente alle cogenti esigenze di trasparenza che costituiscono l'evidente ratio dell'operata innovazione legislativa, esigenze di trasparenza che prevalgono anche sui possibili profili di criticità che derivano dalla eventuale sostituzione dell'organo gestorio.

Ciò premesso, va demandata ai Presidenti di Sezione l'attuazione della presente circolare attraverso la predisposizione della modulistica da utilizzare per la prevista dichiarazione da rendere da parte degli amministratori giudiziari, curatori, commissari e liquidatori e dei coadiutori all'atto dell'accettazione dell'incarico.

In relazione alle nomine effettuate in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 54/2018 l'esistenza di eventuali incompatibilità dovrà essere dichiarata all'organo giudiziario di riferimento entro un congruo termine che sarà stabilito dai Presidenti di Sezione in considerazione delle rispettive esigenze organizzative.

Rilevato, ancora, che l'art.35 comma 2 D.Lgs. 159/2011 prevede che, *“ai fini della vigilanza di cui al successivo art. 35, debba essere dichiarata anche l'esistenza di rapporti di coniugio o di convivenza di fatto ex lege 20/05/2015 n. 76, parentela entro il 3° grado o affinità entro il 2° grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti del Distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'Ufficio Giudiziario presso il quale è pendente il procedimento”*, appare necessario che i Presidenti di Sezione predispongano la modulistica relativa a due distinte dichiarazioni e, cioè:

- 1) una relativa all'insussistenza di incompatibilità concernenti i rapporti con il magistrato conferente, nonché con tutti i magistrati giudicanti del Tribunale di Reggio Calabria (la cui mancata dichiarazione comporta la caducazione dell'incarico con obbligo di revoca);
- 2) una relativa all'incompatibilità con i magistrati giudicanti e requirenti del Distretto. Quest'ultima destinata ad essere comunicata al Presidente della Corte di Appello non dovrà essere inserita nel fascicolo e dovrà essere raccolta e custodita in

cancelleria secondo le disposizioni che saranno adottate dal Dirigente Amministrativo sino a quando non saranno concordate con la Corte le modalità di trasmissione.
La presente nota, debitamente protocollata, verrà inserita nel sito web del Tribunale.

Reggio Calabria, 15/10/2018

Il Presidente del Tribunale
Mariagrazia Lisa Arena

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arena', written over the printed name of the President of the Tribunal.